

Istituto Maria Ausiliatrice - Lecco
Scuola Secondaria di secondo grado

REGOLAMENTO
STUDENTI ALL'ESTERO

1. L'Istituto Maria Ausiliatrice accoglie la richiesta di mobilità internazionale dei propri studenti come strumento di arricchimento del curriculum grazie all'acquisizione di competenze interculturali.
2. Secondo la normativa vigente possono essere intraprese, su iniziativa di singoli alunni e per periodi non superiori ad un anno scolastico, esperienze di studio all'estero valide per la riammissione alla classe successiva e valutate ai fini degli scrutini sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani (cfr. Nota MIUR prot. 843 10 aprile 2013, Comunicazione MIUR prot. n. 2787 20 aprile 2011, DPR 8.3.99, n. 275 art. 14, c.2, art. 192 Dlg 297 del 16 aprile 1994).
3. Per partecipare ad un progetto di studio all'estero di tre/quattro/sei mesi o dell'intero quarto anno scolastico lo studente deve:
 - a. segnalare la propria intenzione al Docente Referente del Processo Studenti all'estero e alla Coordinatrice AED per informare tempestivamente il Consiglio di Classe tramite il Coordinatore, individuare un docente tutor che tenga le comunicazioni con lo studente durante il periodo all'estero.
In generale, la scuola ritiene consigliabile intraprendere percorsi di mobilità internazionale a fronte della piena acquisizione di un efficace metodo di studio in tutte le materie (promozione a giugno senza sospensione del giudizio) e la provata capacità di colmare le lacune al rientro. Per alcuni insegnamenti non è sufficiente lo studio personale dello studente.
 - b. informarsi prima della partenza dei programmi previsti, tenersi in stretta comunicazione con il docente tutor della nostra scuola per l'anno scolastico che trascorrerà in tutto o in parte all'estero.
 - c. scegliere all'estero i corsi più coerenti con i programmi del curriculum italiano e tenere i contatti con un docente tutor, in modo da informare in maniera accurata e tempestiva il proprio Consiglio di Classe del lavoro svolto presso la scuola straniera e permettere allo stesso di mettersi in contatto con questa per concordare programmi minimi ed irrinunciabili che lo studente dovrà seguire in caso di marcata discrepanza con il percorso di studi italiano
 - d. chiedere al rientro un appuntamento con il Coordinatore AED e il Docente Referente del Processo Studenti all'estero per presentare l'attestato di frequenza della scuola estera con il piano di studi seguito, le valutazioni finali (o la pagella, quando rilasciata dalla scuola estera) e, ove possibile, i programmi delle singole materie. La traduzione legalizzata (che si ottiene nei Consolati italiani all'estero) è necessaria solo nel caso di documentazione redatta in una lingua straniera diversa dall'inglese.
L'inserimento in classe dello studente è stabilito dal CdC e comunicato attraverso la Segreteria didattica
 - e. impegnarsi a recuperare, durante il soggiorno all'estero e durante il periodo estivo, i contenuti e le competenze minimi necessari ad affrontare la classe successiva per quanto riguarda le discipline non studiate all'estero, secondo programmi concordati con i propri docenti.
4. Al rientro da un soggiorno all'estero:
 - a. di tre/quattro/sei mesi: se il periodo sopra citato si conclude nella prima parte dell'anno scolastico, lo studente intraprende al rientro un percorso di recupero in itinere e, per l'eventuale valutazione intermedia (primo trimestre), il Consiglio di Classe tiene conto della valutazione espressa dalla scuola estera, integrandola sulla base della verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali, laddove possibile.

- Al termine dell'attività didattica annuale, gli studenti verranno regolarmente ammessi alla valutazione finale dando prova di aver recuperato gli apprendimenti
- b. se il periodo sopra citato copre la seconda parte dell'anno scolastico, lo studente deve sostenere una prova integrativa (vd iii,1). In particolare, qualora le valutazioni conseguite nella prima parte dell'anno non fossero sufficienti in tutte le discipline, lo studente dovrà dimostrare nella prova integrativa di cui al punto successivo di possedere le competenze necessarie per affrontare la classe quinta o per affrontare un percorso di consolidamento nella prima parte della quinta anche in relazione alla parte di programma in cui era risultato precedentemente insufficiente
 - c. Nel caso dell'intero quarto anno frequentato all'estero:
 - 1. lo studente sostiene prove integrative nei primi giorni di settembre, con i docenti del Consiglio di Classe di quarta, sulle materie della classe svolte nel periodo non frequentato in Italia e non comprese nel piano di studi all'estero e sulla base dei programmi indicati fin dalla partenza.
 - 2. Della prova integrativa deve far parte anche l'esposizione di un approfondimento personale sulle competenze interculturali acquisite.
 - 3. Infine il Consiglio di Classe, visti l'esito degli studi compiuti presso la scuola straniera ed il risultato delle prove integrative, delibera circa la riammissione dell'alunno e formula valutazioni per le singole discipline; tale valutazione permette di definire il credito scolastico dell'alunno nell'ambito delle bande di oscillazione previste dalla vigente normativa (cfr. Nota MIUR prot. n. 843 10 aprile 2013).
 - 4. In presenza di alcune lacune nelle prove integrative il Consiglio giudicherà potrà esigere dall'alunno il superamento delle incertezze nei tempi stabiliti.

Delibera del Collegio Docente